



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 20.3.2024  
COM(2024) 125 final

2024/0067 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dall'allegato II, delle pro e delle norme tecniche di collegamento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra per quanto riguarda la modifica dell'allegato II dell'accordo, le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento in riferimento alla prevista adozione di una decisione volta a modificare l'allegato II dell'accordo, le procedure operative comuni adottate con decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra<sup>1</sup> e le norme tecniche di collegamento adottate con decisione n. 2/2020 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra<sup>2</sup>.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra**

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("l'accordo") è volto a collegare il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS) al sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera, permettendo di scambiare le quote assegnate in un sistema e di utilizzarle a fini di conformità nell'altro per ampliare le opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

#### **2.2. Il comitato misto**

Il comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e provvedere alla sua corretta applicazione. Può decidere di adottare nuovi allegati dell'accordo o di modificare gli allegati esistenti. Ha altresì la facoltà di esaminare le proposte di modifica degli articoli dell'accordo, facilitare lo scambio di opinioni in merito alla legislazione delle parti e riesaminare l'accordo.

Il comitato misto è un organo bilaterale composto dai rappresentanti delle parti (l'UE e la Svizzera). Le decisioni che adotta sono concordate da entrambe le parti e, una volta adottate, sono giuridicamente vincolanti per le parti.

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente dell'accordo. Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, dell'accordo, il comitato misto ha adottato le decisioni n. 1/2020<sup>3</sup> e n. 2/2020<sup>4</sup> per stabilire le procedure operative comuni (POC) e le norme tecniche di collegamento (NTC).

---

<sup>1</sup> GU L 226 del 25.6.2021, pag. 2.

<sup>2</sup> GU L 226 del 25.6.2021, pag. 16.

<sup>3</sup> GU L 226 del 25.6.2021, pag. 2.

<sup>4</sup> GU L 226 del 25.6.2021, pag. 16.

### **2.3. L'atto previsto del comitato misto**

Nella sua settima riunione, che si terrà nel 2024, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno<sup>5</sup>, il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo a modifiche dell'allegato II dell'accordo, delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento (di seguito "l'atto previsto"). Le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento sono state adottate dal comitato misto rispettivamente con le decisioni n. 1/2020<sup>6</sup> e n. 2/2020<sup>7</sup>.

La finalità dell'atto previsto è aggiornare l'allegato II ("norme tecniche di collegamento") dell'accordo al fine di rispecchiare gli sviluppi concordati dal comitato misto conformemente alla decisione n. 2/2019 del comitato misto<sup>8</sup>, che impone di sostituire al più presto la soluzione provvisoria con un collegamento permanente dei registri per rendere operativo il collegamento tra l'EU ETS e l'ETS della Svizzera. Inoltre, nel modificare l'allegato II dell'accordo, si dovrebbe tenere conto anche dell'evoluzione delle tecnologie pertinenti.

Per garantire la coerenza e la compatibilità delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento con l'allegato II dell'accordo, tali documenti dovrebbero essere allineati di conseguenza.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il quale così recita: "Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente accordo.". Inoltre, e conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni adottate dal comitato misto nei casi previsti dall'accordo, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La decisione del Consiglio basata sulla presente proposta della Commissione stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in merito alla decisione del comitato misto che modifica l'allegato II dell'accordo, le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento.

La posizione dell'Unione europea dovrebbe rispecchiare l'evoluzione del collegamento dei registri tra l'EU ETS e l'ETS della Svizzera, che sta diventando un collegamento permanente da applicare entro il 2024. Ciò consentirà ai mercati collegati, in termini di vantaggi derivanti dalla liquidità del mercato e dall'esecuzione di operazioni tra i due sistemi collegati, di funzionare in modo equivalente a un mercato composto da due sistemi che si presenta ai partecipanti come un unico mercato, subordinatamente alle sole disposizioni regolamentari individuali delle parti.

La posizione dell'Unione europea dovrebbe inoltre razionalizzare le disposizioni dell'allegato II dell'accordo alla luce degli sviluppi di cui sopra e allineare le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento in modo da rispecchiare l'evoluzione del collegamento dei registri.

---

<sup>5</sup> Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, disponibile (solo in EN) sul sito [https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201\\_jc\\_dec\\_rop\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf) e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).

<sup>6</sup> GU L 226 del 25.6.2021, pag. 2.

<sup>7</sup> GU L 226 del 25.6.2021, pag. 16.

<sup>8</sup> GU L 314 del 29.9.2020, pag. 68.

Lo sviluppo di un mercato internazionale del carbonio efficiente grazie al collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di quote di emissione è un traguardo programmatico a lungo termine dell'UE e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima dell'accordo di Parigi. A tale proposito, l'articolo 25 della direttiva istitutiva dell'ETS dell'UE ne consente il collegamento ad altri sistemi di scambio, a condizione che siano vincolanti, compatibili e prevedano un limite massimo assoluto di emissioni, come nel caso del sistema svizzero. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il 1° gennaio 2020, il ripristino della compatibilità e della coerenza rappresenta un importante elemento per l'attuazione dell'accordo.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>9</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, nel caso concreto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

---

<sup>9</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

#### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato II dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dall'allegato II, delle pro e delle norme tecniche di collegamento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra<sup>10</sup> ("accordo") è stato firmato il 23 novembre 2017 conformemente alla decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio<sup>11</sup>.
- (2) L'accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio<sup>12</sup> ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, a decorrere dalla loro entrata in vigore, sono vincolanti per le parti.
- (4) L'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato misto può modificare gli allegati dell'accordo.
- (5) L'articolo 3, paragrafi 6 e 7, prevede che le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto. Con le decisioni n. 1/2020<sup>13</sup> e n. 2/2020<sup>14</sup>, il comitato congiunto ha adottato le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento.
- (6) È opportuno modificare l'allegato II dell'accordo per tenere conto dell'evoluzione del collegamento tra i registri del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e del sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera e razionalizzare le disposizioni dell'allegato II alla luce degli sviluppi tecnologici. Per garantire la

---

<sup>10</sup> GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

<sup>11</sup> Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).

<sup>12</sup> GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1.

<sup>13</sup> GU L 226 del 25.6.2021, pag. 2.

<sup>14</sup> GU L 226 del 25.6.2021, pag. 16.

coerenza delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento con l'allegato II, è opportuno modificare anche tali documenti.

- (7) Nella sua settima riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno<sup>15</sup>, il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato II dell'accordo, delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento.
- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella settima riunione del comitato misto o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>15</sup> Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, recante adozione del regolamento interno del comitato misto, e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).